



# Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

## SCHEMA DI CONVENZIONE

### SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DEI MANIFESTI e SERVIZI COMPLEMENTARI

L'anno , il giorno del mese di

a Falconara Marittima, nella Residenza Municipale, in P.zza Carducci n. 4, con la seguente scrittura privata

#### TRA

- ..., il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Cooperativa (di seguito denominata Cooperativa), con sede legale a , P. I.V.A. , nella sua qualità di ...

#### E

- , il quale interviene ed agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Falconara Marittima, con sede in P.zza Carducci n. 4, P. I.V.A. 00343140422, nella sua qualifica di , in rappresentanza del Comune di Falconara M.ma, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

#### PREMESSO

- che il D. Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. A), prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto di servizi per un corrispettivo non superiore a 40.000 € (al netto dell'IVA);
- che la Regione Marche con delibera n. 569 del 12/05/2014, ha approvato, ai sensi della L.R. n. 34/01, i criteri per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi da parte degli enti territoriali locali e degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale;
- che con Determinazione Dirigenziale n. del il servizio è stato affidato alla cooperativa , fatte salve le verifiche in corso;

#### SI CONVIENE E STIPULA

#### ART. 1 - OGGETTO

Il contratto ha per oggetto:

a) l'affidamento delle operazioni di affissione / defissione di manifesti cartacei sugli appositi impianti, di varia tipologia e



# *Comune di Falconara Marittima*

## *(Provincia di Ancona)*

formato, di proprietà del Comune di Falconara Marittima, nonché sulle posizioni murali abitualmente utilizzate per il pubblico servizio e su eventuali staccionate di cantiere.

Sono comprese anche le operazioni di affissione dei manifesti funebri.

La Cooperativa è obbligata a provvedere sia alla copertura dei manifesti scaduti sia alla defissione degli avvisi e/o dei manifesti abusivi, con relativa pulizia dei muri.

L'affidatario dovrà eseguire la manutenzione ordinaria di tutti i tabelloni - sostegni murari ecc. oggetto del presente affidamento e dovrà provvedere alla segnalazione tempestiva all'ufficio preposto di eventuali impianti pericolosi o pericolanti.

Per manutenzione ordinaria si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo: la pulizia degli impianti, la eventuale verniciatura, interventi di modesta manutenzione etc.

b) l'affidamento del servizio complementare di supporto tecnico-amministrativo all'affissione dei manifesti, riguarda: l'attività di elaborazione preventivi di spesa, ricezione e registrazione delle commissioni compresa l'attribuzione degli impianti, registrazione versamenti, preparazione del materiale da affiggere, ed altre attività varie di tipo amministrativo, nei giorni e con le modalità di volta in volta indicati dall'ente.

### **ART. 2 – TITOLARITA' DEL SERVIZIO**

In conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, si dà atto che il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio di esclusiva competenza comunale e che, pertanto, il Comune di Falconara M.ma è il soggetto titolare del servizio al quale spetta:

- ricevere le commissioni e riscuotere i relativi diritti;
- avere in esclusiva ogni rapporto con i terzi committenti;
- organizzare, coordinare, controllare e dirigere il servizio nel suo complesso.

Il personale della Cooperativa può intervenire in tali operazioni, in nome e per conto del Comune, solo nei casi in cui venga chiamato a svolgere i servizi complementari di supporto tecnico-amministrativo anch'essi oggetto del presente contratto.

Il Comune, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordine interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio di cui all'oggetto dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di novanta giorni consecutivi, senza che la Cooperativa possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta.

### **ART. 3 - DURATA**

Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dal 01/01/2021.



# *Comune di Falconara Marittima*

*(Provincia di Ancona)*

La cooperativa affidataria è comunque obbligata a continuare l'espletamento del servizio in oggetto, anche oltre il termine finale, nel limite massimo di 6 (sei) mesi, nelle more dell'espletamento della procedura di scelta del contraente e sino alla nuova individuazione dello stesso. In questo caso, rimangono inalterate tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel contratto.

## **ART. 4 – CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE**

Il servizio di affissione verrà effettuato con le seguenti modalità:

a) l'ufficio comunale consegna quotidianamente alla cooperativa incaricata i manifesti da affiggere, già corredati del timbro indicante la data di scadenza del periodo di affissione richiesto, in numero indicativo massimo di 120 manifesti, unitamente alla distinta giornaliera di affissione nella quale sono indicati:

- il tipo e il numero dei manifesti da affiggere;
- l'indicazione degli impianti nei quali i singoli manifesti devono essere affissi, nella categoria speciale e normale, secondo le istruzioni che vengono comunicate dalla U.O.C. Tributi;

b) la Cooperativa ritira presso il competente ufficio comunale il materiale da affiggere dalle ore 12,00 alle ore 13,30 del giorno lavorativo precedente a quello in cui il materiale stesso deve essere affisso;

c) la ditta incaricata provvede alla preparazione dei manifesti da affiggere (suddivisione e piegatura dei manifesti stessi);

d) la Cooperativa effettua la materiale affissione dei manifesti nel rispetto delle indicazioni contenute nella distinta giornaliera di affissione con personale e mezzi propri, la cui consistenza deve essere tale da garantire la regolare e puntuale affissione di circa 20.000 fogli annui, con riferimento al formato base 70x100 cm.

Provvede inoltre alla sostituzione dei manifesti danneggiati o comunque resi illeggibili, segnalando al Comune l'eventuale indisponibilità di manifesti per la sostituzione.

In caso di affissioni urgenti, la Cooperativa, dietro richiesta telefonica, si reca presso l'ufficio preposto, ritira il materiale ed esegue l'affissione entro le 3 ore successive alla chiamata. Tali affissioni hanno infatti priorità assoluta rispetto alle altre, che devono comunque essere espletate nel corso della giornata;

e) è fatto obbligo alla Cooperativa di segnalare ogni e qualsiasi situazione effettiva riguardante la anormale disponibilità e l'inefficienza degli impianti, nonché l'esposizione di manifesti affissi abusivamente;

f) la Cooperativa, il giorno successivo all'affissione, ha l'obbligo di riconsegnare al competente ufficio comunale copia della distinta giornaliera attestante la data di effettiva affissione dei manifesti.

Il servizio di affissione e defissione dei manifesti deve essere svolto dal lunedì al venerdì.

Il servizio di affissione con urgenza deve essere garantito dal lunedì al venerdì dalla ore 8,00 alle ore 13,30.

Il servizio di defissione comprende:

- la rimozione di manifesti affissi abusivamente sugli impianti delle pubbliche affissioni gestite dal Comune e/o su spazi e muri cittadini nell'intero territorio comunale;



# *Comune di Falconara Marittima*

*(Provincia di Ancona)*

- la copertura/rimozione dei manifesti scaduti.

La Cooperativa provvede alla raccolta, al trasporto e al conferimento al sistema pubblico di raccolta del materiale defisso, nel rispetto della vigente disciplina sullo smaltimento dei rifiuti.

Nell'esecuzione dei lavori contemplati nel presente contratto la Cooperativa non potrà ricevere ordini se non dall'Ufficio comunale preposto, fatte salve le defissioni richieste dalla Vigilanza urbana.

Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo ritenuto opportuno per valutare che il servizio in questione venga svolto secondo criteri di razionalità e comunque di efficacia ed efficienza nei confronti dei rapporti che sorgono tra l'Ufficio competente ed i committenti, al fine di garantire l'adeguatezza del servizio ed il mantenimento di elevate caratteristiche quali-quantitative dello stesso.

Si allega al presente contratto l'elenco, ancorché non esaustivo e suscettibile di variazioni, dell'impiantistica destinata al servizio delle pubbliche affissioni che verrà assegnato all'affidatario e che dovrà quindi essere utilizzata per lo svolgimento del servizio in oggetto e sulla quale dovranno effettuarsi quindi anche le lavorazioni di manutenzione ordinaria. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare sia in aumento sia in diminuzione la dimensione complessiva dell'attuale parco delle installazioni destinate al servizio delle pubbliche affissioni.

Il servizio complementare di supporto tecnico-amministrativo all'affissione dei manifesti dovrà essere svolto su richiesta dell'ente, nei giorni e con le modalità di volta in volta indicati.

## **ART. 5 - CORRISPETTIVO**

L'importo per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 1 lettera a) viene stabilito in € 0,92 a foglio per un ammontare presunto di complessivi € 18.400,00 (diciottomilaquattrocento/00), oltre I.V.A.

Il corrispettivo si intende comprensivo e compensativo di tutti gli oneri che la Cooperativa dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, quali:

- la preparazione del collante;
- l'impiego di mezzi e materiali per l'affissione e la defissione;
- la rimozione dei manifesti caduti al suolo, in specie dopo giornate di pioggia, e il loro deposito negli appositi contenitori;
- la manutenzione ordinaria degli impianti.

In caso di affissioni urgenti sarà riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo commisurato al 50% del diritto di urgenza che viene riscosso dal Comune. Il diritto di urgenza viene calcolato, in base al comma 9 art. 22 D. Lgs. n. 507/1993, nella misura del 10% del diritto dovuto per le affissioni commissionate, con un minimo di € 25,82.

L'importo per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 1 lettera b) viene stabilito in € 20,00 per ogni ora di lavoro svolta



# *Comune di Falconara Marittima*

*(Provincia di Ancona)*

per un ammontare presunto di complessivi € 12.000,00 (dodicimila/00), oltre I.V.A.

## **ART. 6 – OBBLIGHI**

La Cooperativa, per entrambi i servizi, garantisce che le prestazioni saranno effettuate a regola d'arte e in via continuativa sempre dal medesimo personale, evitando così impieghi a rotazione o saltuari, salvo casi di malattia o eventi eccezionali. La stessa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà segnalare alla competente U.O.C. Tributi i nominativi del personale dipendente incaricato per l'espletamento delle attività oggetto del presente disciplinare e a tal fine professionalmente idoneo ed indicare, in seguito, gli eventuali cambiamenti, che dovranno avere il consenso del Comune il quale avrà inoltre la facoltà di chiederne in qualunque momento la sostituzione.

Le affissioni devono essere eseguite entro il primo giorno del periodo di esposizione richiesto, eventualmente anche utilizzando più unità lavorative.

Tale termine deve essere garantito anche in caso di avversità atmosferiche, salvo che non siano oggettivamente tali da impedire la prestazione. In caso di pioggia persistente o comunque di condizioni atmosferiche proibitive per lo svolgimento del servizio, la Cooperativa dovrà dare tempestiva notizia della sospensione del servizio al competente ufficio comunale, non oltre le ore 10.30 dello stesso giorno. La Cooperativa rimane comunque vincolata al recupero quantitativo delle prestazioni sospese non appena le condizioni climatiche lo consentiranno.

L'impossibilità di eseguire, totalmente o parzialmente, l'affissione in determinati spazi o zone, deve essere comunicata in forma scritta alla U.O.C. Tributi del Comune nel momento in cui si riscontra l'impedimento, precisandone la causa. In caso contrario, l'affissione si considera effettuata regolarmente.

Per l'esecuzione del servizio, la Cooperativa si obbliga a dotarsi, entro la data di inizio dello stesso, dell'attrezzatura occorrente, sia per l'affissione che per la defissione nonché per la manutenzione ordinaria degli impianti.

La Cooperativa si incarica di eseguire la manutenzione ordinaria di tutti i tabelloni, sostegni murari ecc. oggetto del presente contratto.

La Cooperativa dichiara di essere a conoscenza dello stato di manutenzione attuale degli impianti che sono dislocati nelle varie parti della città e di accettarlo senza riserva alcuna, intendendo con questo che lo ritiene in grado di adempiere al servizio stesso.

Alla scadenza del contratto tutti gli impianti dovranno essere riconsegnati all'amministrazione comunale in buone condizioni



# *Comune di Falconara Marittima*

*(Provincia di Ancona)*

di efficienza.

La Cooperativa garantisce la disponibilità allo svolgimento dei servizi complementari di supporto tecnico-amministrativo su richiesta dell'ente, effettuata con almeno 24 ore di anticipo.

La Cooperativa dovrà disporre (o, in caso contrario, provvedere all'apertura entro dieci giorni dalla decorrenza del presente contratto) di una sede operativa funzionante entro una distanza massima di Km. 50 dalla sede comunale, al fine di una puntuale esecuzione dell'appalto.

La Cooperativa garantisce inoltre che la propria attività, inclusa la presente prestazione, è finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro per le persone svantaggiate.

La Cooperativa è tenuta ad osservare ed applicare integralmente nei confronti del personale impiegato nel servizio tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso in vigore.

Allo stesso personale deve essere garantito il livello di inquadramento ed un trattamento economico adeguato alle mansioni effettivamente svolte, non inferiore a quanto stabilito dai contratti di lavoro nazionali, nonché il mantenimento dell'anzianità maturata e il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici così come previsti dal CCNL.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene al momento del pagamento della fattura l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte della Cooperativa aggiudicataria, si applica quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Cooperativa aggiudicataria, per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione, è tenuta ad assorbire prioritariamente, senza espletamento del periodo di prova, il personale già impiegato nei servizi oggetto dell'appalto, riconoscendo loro i diritti maturati e maturandi nonché le professionalità e le anzianità di servizio acquisite da ciascun operatore nei servizi ad esso assegnati, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione dei servizi.

## **ART. 7 – ESECUZIONE D'UFFICIO**



# *Comune di Falconara Marittima*

*(Provincia di Ancona)*

Il Comune si riserva di provvedere alle presenti prestazioni oggetto del contratto a mezzo di altra ditta o direttamente, qualora le inadempienze contrattuali della Cooperativa costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività del Comune, con conseguente addebito alla Cooperativa degli eventuali maggiori oneri. E' comunque fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione anticipata del contratto.

## **ART. 8 – DIVIETO DI TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

## **ART. 9 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

La Cooperativa terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti o sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunto servizio, sempre connesso agli obblighi riguardanti i servizi stessi.

## **ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, la Cooperativa è tenuta alla costituzione di una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) ai sensi dell'art. 103 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici).

## **ART. 11 – PENALI PER INADEMPIENZE**

Nel caso in cui si verifichi inadempienza da parte della Cooperativa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata dal Comune una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ciascuna prestazione non eseguita a regola d'arte.

In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra i competenti uffici comunali procedono alla contestazione formale invitando l'impresa a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.

Qualora l'affidatario non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura precedentemente indicata.

Nel caso di inadempienza ripetuta, il Comune avrà facoltà, previa motivata contestazione, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, rivalendosi anche sulla cauzione definitiva di cui all'art. 9.

In ognuna delle ipotesi sopra previste il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto di risarcimento.



# *Comune di Falconara Marittima*

## *(Provincia di Ancona)*

Le penalità di cui sopra saranno applicate dal Dirigente del Settore Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile, con semplice lettera da notificarsi alla Cooperativa stessa e l'importo relativo dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale nel termine di tre giorni dalla notifica.

### **ART. 12 – ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Per tutto quanto previsto dagli artt. 4 e 8, la Cooperativa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio ed in caso di danni arrecati alle persone e alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.

La Cooperativa è tenuta ad esibire, prima di iniziare il servizio, polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (sia per danni a cose o animali che persone) a tutela dei danni fatti a terzi ivi compresi i soggetti per i quali viene prestato il servizio. La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore della Stazione appaltante per l'esecuzione del servizio di affissione/defissione manifesti e servizi complementari per il periodo di vigenza del contratto e che la società assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio.

La Cooperativa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la Cooperativa ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune. Pertanto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della Cooperativa, e dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

La Cooperativa è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire ed a fornire allo stesso tutte le informazioni, notizie, dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

La Cooperativa ha l'obbligo di eseguire il presente contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 8/11/1991, n. 381, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

### **ART. 13 - PAGAMENTI**

La Cooperativa emetterà fattura a cadenza mensile con l'indicazione dettagliata dei servizi prestato per quanto riguarda:

- il servizio di materiale affissione dei manifesti (ivi compreso il servizio di affissione dei manifesti funebri) con defissione di quelli abusivi e copertura di quelli scaduti e comprensivo degli interventi di manutenzione ordinaria sull'impiantistica





# *Comune di Falconara Marittima*

*(Provincia di Ancona)*

destinata al servizio delle pubbliche affissioni;

- il servizio di supporto tecnico-amministrativo eventualmente svolto.

Alla liquidazione si provvederà previa verifica da parte del Responsabile della U.O.C. Tributi della regolarità delle prestazioni effettuate, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla Cooperativa di richiedere la risoluzione del contratto.

Il Comune ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità, la liquidazione delle fatture alla ditta, che diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

Al momento del pagamento di ogni fattura, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., verranno automaticamente trattenute le seguenti somme:

a) lo 0,50% dell'importo mensile a garanzia degli adempimenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

b) eventuali penali previste dal presente capitolato.

È facoltà della ditta richiedere che la trattenuta dello 0,5% venga applicata all'inizio del servizio sull'importo complessivo del contratto.

## **ART. 14 – PRIVACY**

Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento generale sulla protezione dei dati" UE 2016/679 (di seguito anche GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, sia con modalità manuali sia con modalità informatizzate. I dati raccolti sono quelli forniti dall'Affidatario e quelli acquisiti dall'Amministrazione comunale ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.: tali dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento ed ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 ed ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. L'Affidatario può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it). Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD – responsabile protezione dati sono disponibili presso il sito del Comune: [www.comune.falconara-marittima.an.it](http://www.comune.falconara-marittima.an.it).

L'esecuzione dei servizi disciplinati dal presente contratto comporta un trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune di Falconara M.ma, e per questo, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, l'Affidatario, che accetta, è nominato con il presente atto responsabile esterno dell'Ente, nella persona del legale rappresentante o suo delegato.



# *Comune di Falconara Marittima*

*(Provincia di Ancona)*

Il Responsabile assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti assicurando la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento. In applicazione del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", successive modificazioni ed integrazioni, e del REGOLAMENTO UE 679/2016, il Responsabile, è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti dei servizi da qualsiasi fonte provengano, ed adotta tutte le misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai sensi dell'art. 32 del GDPR, tiene, ed aggiorna costantemente un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento, contenente le informazioni indicate all'art. 30 paragrafo 2 del GDPR.

I dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'Affidatario si impegna, in assenza di proroga nell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Ente affidante entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale rappresentante dell'Affidatario trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'Affidatario sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

La nomina non costituisce autorizzazione generale ma autorizzazione limitata esclusivamente ai trattamenti relativi ai servizi disciplinati dal presente contratto.

Il Responsabile non ricorre ad un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare.

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare istanze degli interessati nonché reclami, contestazioni, ispezioni o richieste del Garante e dell'Autorità giudiziaria, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile è tenuto a risponderne qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o, abbia agito in modo difforme e/o contrario rispetto alle istruzioni del Titolare.

Il Titolare dà atto che i dati da lui trasmessi al Responsabile del trattamento sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

I dati devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

E' fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi, salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del Titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al Titolare.

E' fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare.

Il Titolare si impegna, altresì, a comunicare al Responsabile del trattamento qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.



# *Comune di Falconara Marittima*

## *(Provincia di Ancona)*

Il Titolare rimane responsabile del trattamento delle informazioni attuate tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche istruzioni e/o attraverso propri strumenti informatici e/o di telecomunicazione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, il Titolare e il Responsabile del trattamento rinviano al GDPR ed ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

### **ART. 15 - CONTROVERSIE**

La competenza a dirimere eventuali controversie fra l'Amministrazione comunale e l'Impresa è del Foro di Ancona.

### **ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI**

La Cooperativa riconosce a suo carico tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto